



BANCA DI VITERBO
Credito Cooperativo

Informativa al Pubblico

Ai sensi delle disposizioni di vigilanza prudenziale sulle Banche
(Circolare Banca d'Italia n. 285/2013 – PARTE PRIMA – TITOLO III – CAPITOLO 2)

Situazione riferita al 31 Dicembre 2013



www.bancadiviterbo.it



Note esplicative sull'informativa al pubblico Terzo Pilastro di Basilea 3 - CRR e CRD IV

A partire dal 1° gennaio 2014, sono state trasposte nell'ordinamento dell'Unione europea le riforme degli accordi del Comitato di Basilea ("Basilea 3") volte a rafforzare la capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine, a migliorare la gestione del rischio e la governance, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa delle banche. Nel far ciò, il Comitato ha mantenuto l'approccio basato su tre Pilastri che era alla base del precedente accordo sul capitale noto come "Basilea 2", integrandolo e rafforzandolo per accrescere quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, nonché introducendo strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria.

In particolare anche il Terzo Pilastro, riguardante gli obblighi di informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale, sull'esposizione ai rischi e sulle caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo, al fine di favorire la disciplina di mercato, è stato rivisto. Le modifiche sono tese ad introdurre, fra l'altro, maggiori requisiti di trasparenza, maggiori informazioni sulla composizione del capitale regolamentare e sulle modalità con cui la banca calcola i ratios patrimoniali.

Ciò premesso, in ambito comunitario i contenuti di "Basilea 3" sono stati recepiti in due atti normativi:

- il **Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013** (di seguito **CRR**), che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull'informativa al pubblico (Terzo Pilastro);
- la **Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013** (di seguito **CRD IV**), che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.

Alla normativa dell'Unione europea si aggiungono le disposizioni emesse dalla Banca d'Italia riferibili alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, che raccoglie le disposizioni di vigilanza prudenziale applicabili alle banche e ai gruppi bancari italiani, riviste e aggiornate per adeguare la normativa interna alle novità intervenute nel quadro regolamentare internazionale, con particolare riguardo al nuovo assetto normativo e istituzionale della vigilanza bancaria dell'Unione europea, nonché per tener conto delle esigenze emerse nell'esercizio della vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari.

Sulla base della nuova normativa, con riferimento all'**informativa al pubblico**, le banche sono tenute a fornire l'informativa prevista dalla circolare 285/2013:

- **Parte II – Capitolo 13 – "Informativa al pubblico"** in applicazione della **CRR - Parte Otto e Parte Dieci – Titolo I – Capitolo 3**. In dettaglio sulla base dell'art. 433 della CRR, le banche pubblicano le informazioni al pubblico previste dalla normativa comunitaria almeno su base annua, congiuntamente ai documenti di bilancio. Tali informazioni saranno pubblicate dalla Banca di Viterbo Credito Cooperativo a partire dalla redazione del bilancio al 31 dicembre 2014.
- **Parte I – Titolo III – Capitolo 2 – "Informativa al pubblico Stato per Stato"** in applicazione dell'**articolo 89 della CRD IV** che prevede la pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Con riferimento alla prima data di applicazione, prevista per il 1° luglio 2014, la normativa richiede la pubblicazione di alcune delle informazioni previste a regime, fatta eccezione per gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale che dovranno presenteranno le altre informazioni in forma riserva alla Commissione. Con il presente documento la Banca di Viterbo Credito Cooperativo fornisce quindi l'informativa prevista all'articolo 89 della CRD IV.



INFORMATIVA AL PUBBLICO STATO PER STATO

Premessa

Al fine di accrescere la fiducia dei cittadini dell'Unione Europea nel settore finanziario, la CRD IV introduce obblighi di pubblicazione di informazioni riguardanti le attività delle banche, e in particolare gli utili realizzati, le imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti, suddivisi per singolo paese ove le banche sono insediate. Tali obblighi sono da considerare un elemento importante della responsabilità sociale delle banche nei confronti del pubblico¹.

Nel dettaglio l'articolo 89 – paragrafo 1 della Direttiva CRD IV, prevede l'obbligo di pubblicare annualmente dal 1° gennaio 2015, specificatamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito ogni ente, le seguenti informazioni:

- a) nome o nomi, natura delle attività e località geografica;
- b) fatturato;
- c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno;
- d) utile o perdita prima delle imposte;
- e) imposte sull'utile o sulla perdita;
- f) contributi pubblici ricevuti.

Con riferimento a tale informativa, il paragrafo 2 del medesimo articolo, stabilisce inoltre che gli enti pubblichino le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) per la prima volta il 1° luglio 2014, prevedendo per gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione individuati a livello internazionale, di presentare alla Commissione in forma riservata le altre informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d) e) ed f).

Le Disposizioni prevedono che le informazioni debbano essere pubblicate, di norma, in allegato al bilancio d'esercizio, o in alternativa anche sul sito web dell'intermediario. In tale caso, nel bilancio andrà indicato il link di accesso al sito medesimo.

Tenuto conto tuttavia della particolare tempistica relativa all'obbligo sopra richiamato, coerentemente con quanto previsto dalla normativa medesima, le informazioni riferite al 31 dicembre 2013 sono pubblicate dalla Banca di Viterbo Credito Cooperativo sul proprio sito internet già utilizzato con riferimento alla pubblicazione dell'Informativa al Pubblico ex III Pilastro: www.bancadiviterbo.it

Le informazioni pubblicate sono state predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e sono state oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Note

Le informazioni quantitative contenute nelle Tavole seguenti sono espresse in unità di euro laddove non diversamente specificato.

¹ Circolare Banca d'Italia 285/2013 – Parte I – Titolo III – Capitolo 2 – Sezione I



NOME, NATURA DELLE ATTIVITA' E LOCALITA' GEOGRAFICA

Informativa lettera a) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV

Ai sensi degli articoli 1 e 2 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14 giugno 2009, la Banca di Viterbo Credito Cooperativo - Società Cooperativa per azioni è una società cooperativa a mutualità prevalente, ha sede nel Comune di Viterbo (Provincia di Viterbo) e la competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Società ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi.



Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, La Banca di Viterbo Credito Cooperativo ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza. La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La Società, con le autorizzazioni di legge, può svolgere l'attività di negoziazione di valori mobiliari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegna preventivamente i titoli, in caso di vendita. Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Società non assume posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall'Autorità di Vigilanza. Essa può inoltre offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti derivati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni.

La Società può assumere partecipazioni, nei limiti determinati dall'Autorità di Vigilanza.

La Società svolge la propria operatività anche nei confronti dei terzi non soci.

FATTURATO

Informativa lettera b) – articolo 89 – paragrafo 1 – CRD IV

Con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2013, il fatturato della Banca di Viterbo Credito Cooperativo, espresso come valore del margine di intermediazione di cui alla voce 120 del Conto Economico, ammonta euro 20.362.554.

NUMERO DI DIPENDENTI SU BASE EQUIVALENTE A TEMPO PIENO

Informativa lettera c) – articolo 89 – paragrafo 1 - CRDV

Al 31 dicembre 2013, il numero di dipendenti su base equivalente, inteso come il rapporto tra il monte ore lavorato complessivamente da tutti i dipendenti, esclusi gli straordinari, e il totale annuo previsto contrattualmente per un dipendente assunto a tempo pieno, risulta pari a 96 unità.